


**COMUNE DI PIANEZZA**  
(Provincia di TORINO)

**Capitolato normativo per l'assicurazione**  
**ALL RISKS IMPIANTI ED APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**



Realizzazione  
Assirein spa

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **COMPAGNIA E/O SOCIETA'**

L'Impresa Assicuratrice.

### **CONTRAENTE**

Il Comune di Pianezza

### **ASSICURATO**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

### **POLIZZA**

Il contratto di assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

### **SCASSO**

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tale da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

### **SCOPERTO**

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **FRANCHIGIA**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **PERIODO ASSICURATIVO ANNUO**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **BROKER INCARICATO**

Assirein spa Via XX settembre 54 Torino mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.

### **SISTEMA O IMPIANTO**

Il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio.

### **APPARECCHIO O MACCHINA**

L'elemento funzionante autonomamente che può essere impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.

### **COMPUTERS**

Apparecchiature, macchine, sistemi od impianti elettronici di elaborazione dati in genere (escluso quanto previsto alle definizioni "macchine per ufficio" e "strumenti di rilevazione e misura") e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (es. stampanti, terminali modem, scanner, plotter, etc.) e reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, anche esterni.

Sistemi di controllo per i servizi gestiti ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali e relative periferiche.

### **MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO**

Macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, telex, telefax, centrali, impianti ed apparecchi telefonici fissi e/o mobili, radio ricetrasmittenti, registratori di cassa, impianti e apparecchi audio-fono-visivi, videocamere, apparecchiature fotografiche e di registrazione.

### **STRUMENTI DI RILEVAZIONE E MISURA**

Impianti ed apparecchiature per telecontrollo e telesorveglianza, di segnalazione e di allarme, di rilevazione fumi e/o calore, strumenti per analisi chimico - fisiche e di laboratorio, strumentazione professionale quale, a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, opacimetri, parcometri, parchimetri, fonometri, autovelox, telelaser, sclerometri, apparecchi per l'indagine radiografica o ultrasonica, pese e bilance.

### **SUPPORTI DI DATI**

Qualsiasi materiale (dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd rom, etc.) usato per la memorizzazione di informazioni leggibili ed elaborabili dalla macchina.

### **DATI**

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

### **PROGRAMMI STANDARD**

Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

## **1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **1.3 Dichiarazioni del Contraente**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

### **1.4 Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **1.5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

### **1.6 Durata del contratto - Rescindibilità**

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Nel caso sia prevista una durata poliennale del contratto, ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di rescindere il medesimo, in occasione di ciascuna scadenza annua intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza considerata.

#### **1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

#### **1.8 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.9 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **1.10 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax.

#### **1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

### 2.1 Rischi assicurati

La Società si obbliga - con le modalità, nei limiti ed alle condizioni indicate in polizza - a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da qualsiasi evento, salvo quanto previsto alla norma Esclusioni.

Sono inoltre compresi:

- a) i danni cagionati da eventi non esclusi dall'assicurazione, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.
- b) le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle cose danneggiate.
- c) le spese di sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, connesse ad evento garantito in polizza, comprese le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento di materiali speciali, tossici o nocivi. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, nel limite del 20% dell'ammontare del danno indennizzabile, col massimo di Euro 15.000,00;
- d) le spese - connesse ad evento dannoso non escluso dall'assicurazione - necessarie per rimuovere, ripulire, decontaminare, collocare temporaneamente in altro luogo e successivamente ricollocare gli enti mobili illesi o parzialmente danneggiati, nel limite del 20% del danno indennizzabile. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, nel limite del 20% dell'ammontare del danno indennizzabile, col massimo di Euro 15.000,00.

### 2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) per difetti o disturbi di funzionamento (compresi i costi per la loro ricerca e identificazione) dei sistemi elettronici per elaborazione dati, la cui competenza rientra di norma nelle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica;
- b) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula dell'assicurazione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) a tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi ad altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- h) che, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, siano causati da deperimento, logoramento, corrosione od ossidazione, conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dell'ubicazione di rischio;
- j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- k) di natura estetica verificatisi non congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- l) derivanti da smarrimenti o ammanchi o comunque i danni da furto non avvenuti secondo quanto previsto dalle norme speciali "danni da furto" e "impiego mobile";

- m) causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
  - n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente normato.
- Sono inoltre escluse:
- o) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o interventi di miglioria.

### **2.3 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e gli avanzi del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- c) fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
- d) darne avviso alla Compagnia entro 15 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza;  
Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, lo stato delle cose conseguente al sinistro può essere modificato nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Tale limitazione s'intenderà abrogata nel caso in cui l'anzidetta ispezione non avvenisse - per qualsiasi motivo - entro 8 giorni dall'avviso del danno;
- e) fornire alla Compagnia entro i 15 giorni successivi:
  - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
  - copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
  - l'indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei periti, l'Assicurato deve:

- f) mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- g) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

### **2.4 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **2.5 Nomina e mandato dei periti**

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

### **2.6 Determinazione dei danni indennizzabili**

Il danno viene valutato per ogni singola cosa secondo le seguenti norme:

- 1) si stima l'importo totale delle spese, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al

momento del sinistro, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo nel caso di danno non suscettibile di riparazione;

2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) defalcato dell'importo stimato come al punto 2), a meno che la Società intenda avvalersi della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione la precedente modalità di determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro 1 anno dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o apparecchio danneggiato o distrutto oppure questo sia ancora disponibile ovvero ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non risultino soddisfatte le condizioni della lett. a), della lett. b) e nessuna delle condizioni della lett. c), l'ammontare del danno si determinerà secondo le norme che seguono:

3) si stima il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 3) diminuito dell'importo stimato come al punto 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché, salvo diversa previsione risultante dall'assicurazione, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei.

## **2.7 Anticipo e pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 50.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 5.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purchè presenti la fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

### **3. NORME PARTICOLARI**

(Sempre operanti)

#### **3.1 Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **3.2 Danni da furto**

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei detti rettangoli ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di sinistro, se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo verrà riconosciuto previa detrazione di uno scoperto del 20%.

#### **3.3 Atti di terrorismo**

Si conviene fra le parti che per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Ciò premesso, relativamente alla garanzia per i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da - o verificatisi in occasione di - attentati e atti di terrorismo o sabotaggio, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società provvederà alla riduzione del premio, calcolata sulla base del 5% del tasso imponibile annuo e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi in un medesimo periodo assicurativo annuo, è stabilito nella misura del 50% della somma assicurata alla partita 1;
- l'indennizzo verrà riconosciuto con l'applicazione di una franchigia di Euro 5.000 per sinistro.

#### **3.4 Terremoto**

La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi in un medesimo periodo assicurativo annuo, è stabilito nella misura del 50% della somma assicurata alla partita 1;
- l'indennizzo verrà riconosciuto con l'applicazione di una franchigia di Euro 5.000 per sinistro.

### **3.5 Trasporti aerei**

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purchè tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **3.6 Lavoro straordinario**

La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno.

### **3.7 Tubi speciali e valvole elettroniche**

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

### **3.8 Onorari periti**

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito o dei periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonchè la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato - a seguito di nomina del terzo perito - e ciò fino alla concorrenza dell'importo di Euro 10.000,00 per singolo sinistro.

### **3.9 Rinuncia alla rivalsa**

In caso di sinistro, escluso il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, a condizione che anche l'Assicurato rinunci all'analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.

### **3.10 Enti presso terzi**

L'assicurazione è estesa, nella forma a "primo rischio assoluto", ai beni di proprietà del Contraente che si trovino presso terzi. Tale estensione è prestata entro il limite di Euro 50.000,00 per singolo sinistro.

### **3.11 Indennità aggiuntiva a percentuale**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, sarà riconosciuto all'Assicurato un ulteriore importo forfetario, pari al 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidabile, a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro, senza obbligo di documentazione, da parte dell'Assicurato, di tali danni o spese.

### **3.12 Programmi standard**

Se i programmi standard subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati.

L'indennizzo sarà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi, entro il limite massimo di Euro 5.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un

medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

### **3.13 Impiego mobile**

Gli impianti e gli apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per loro natura e destinazione d'uso, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Relativamente alla presente estensione di garanzia si conviene che:

- 1) non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi;
- 2) a parziale deroga di quanto disposto dalla norma speciale "danni da furto", questi ultimi sono indennizzabili esclusivamente quando gli enti assicurati:
  - a) sono posti sottotetto di fabbricati diversi da quelli indicati nella scheda di polizza a condizione che il furto sia stato perpetrato secondo le modalità previste dalla condizione speciale "danni da furto";
  - b) sono trasportati su autoveicoli a condizione che il furto sia stato perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura dell'automezzo e che il veicolo, provvisto di tetto rigido, si trovi, limitatamente alle ore notturne dalle 22,00 alle 06,00, in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito.

Per tale estensione la Società non liquiderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000,00 e l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile.

### **3.14 Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli**

Gli impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli del Contraente, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e nei Paesi per i quali ha validità la "carta verde", purchè stabilmente installati.

Non vengono indennizzati i danni da rottura di filamenti di valvole o tubi.

Eventuali danni derivanti da furto dei menzionati impianti ed apparecchi verranno indennizzati previa deduzione di un importo pari al 20% dell'ammontare liquidabile a termini di polizza.

### **3.15 Ricorso terzi /locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 200.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese – quale civilmente responsabile – ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **3.16 Franchigia**

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l'indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa detrazione di Euro 100,00.

### **3.17 Copertura automatica nuovi beni / esclusioni**

Premesso che:

- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di beni a qualsiasi titolo;

per comprovare l'inclusione e/o l'esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, restando inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, con l'esplicito impegno di quest'ultimo a comunicare, al termine di ciascun periodo assicurativo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, per consentire alla Società di determinare il premio annuo definitivo, nei termini previsti dalla norma "regolazione del premio".

### **3.18 Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'importo del premio di regolazione viene computato nella misura del 50% del premio annuo corrispondente alla differenza di capitale assicurato per ciascuna partita.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

La Società procederà contestualmente alla rideterminazione del premio dovuto per il periodo assicurativo successivo a quello cui si riferisce la regolazione, mediante l'emissione di specifica appendice recante l'indicazione del rateo di premio da corrispondere a saldo dell'anzidetto periodo e del nuovo premio dovuto per l'annualità successiva, in relazione alle nuove somme assicurate.

Resta convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### **3.19 Deroga alla proporzionale**

Fermo restando quanto previsto dalle norme "copertura automatica nuovi enti" e "regolazione del premio", si conviene fra le parti che, nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, nel caso in cui

questa rientri, per ogni singola partita, entro il limite del 20% della somma rispettivamente assicurata. Qualora l'anzidetto limite percentuale risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

### **3.20 Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792, al quale la Società è tenuta a riconoscere la remunerazione nella misura prevista negli atti della procedura esperita per l'affidamento del contratto medesimo.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

### **3.21 Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria.

Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **3.22 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

### **3.23 Rescissione automatica**

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

### **3.24 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio**

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell'assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di

prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'anzidetta data di effetto dell'assicurazione.

### **3.25 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### 4. NORME PARTICOLARI

(operanti solo se indicata la relativa somma assicurata alla specifica partita)

##### 4.1 Maggiori spese per mancato funzionamento

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dalla cosa danneggiata, distrutta o sottratta.

Sono assicurate le maggiori spese dovute a:

- a. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b. applicazione metodi di lavoro alternativi;
- c. prestazione di servizi da terzi;
- d. altre spese non espressamente escluse;

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- a. limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- c. modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- d. riacquisto di supporti dati danneggiati;
- e. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto e in relazione a ciò la Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo giornaliero e per il periodo massimo convenuto, come indicati alla specifica partita nella Scheda Tecnica che forma parte integrante dell'assicurazione.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre il limite temporale indicato in polizza alla specifica partita.

Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a **2 giorni**.

##### 4.2 Supporti dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati

La Società, nel caso in cui i supporti di dati subiscano un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, risponde delle spese necessarie ed effettivamente sostenute per sostituire i supporti danneggiati, distrutti o sottratti, nonché dei costi per la ricostruzione dei dati in essi contenuti.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione di dati non dovuti ad errori di dispositivo automatico nonché i costi derivanti da cancellazione di dati dovuta ad errore o a centinatura per svista dell'operatore.

Se la ricostituzione dei dati non è necessaria o non avviene entro un anno dalla data del sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati.

La presente estensione di garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata, come indicata alla specifica partita nella Scheda Tecnica che forma parte integrante dell'assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato uno scoperto del **5%** con il minimo non indennizzabile di **Euro 150,00**.

## 5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.6

Durata del contratto.

Art. 1.7

Recesso in caso di sinistro.

Art. 1.9

Foro competente.

Art. 2.4

Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso.

Art. 2.5

Nomina e mandato dei periti.

Art. 2.7

Anticipo e pagamento dell'indennizzo.

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA TECNICA POLIZZA ELETTRONICA (3)**

**Contraente:** **COMUNE DI Pianezza**  
P/zza Napoleone Leuman 1 Pianezza  
C. F. 01299070019

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **30/06/07**  
**scadenza il:** **30/06/2009**  
**scadenza prima rata il:** **30/06/2008**

**Beni oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per i beni di seguito indicati, di proprietà, in locazione e/o detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente e/o da questi ceduti in uso o locazione a terzi, posti sottotetto di fabbricati adibiti a qualunque destinazione - anche se utilizzati da terzi - ovvero all'aperto per loro naturale destinazione ed uso.

Sono compresi i beni, anche se di terzi, posti sottotetto degli edifici scolastici di proprietà, in locazione od uso del/al Contraente.

**Partite, somme assicurate e tassi di premio**

Partita 1

*computers, macchine elettroniche per ufficio e strumenti di rilevazione e misura (come da definizioni di polizza)*

somma assicurata **Euro 180.000,00**  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo **Euro** \_\_\_\_\_

Partita 2

*maggiori spese (Euro 500,00 al giorno per max 30 giorni)*

somma assicurata **Euro 25.000,00**  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo **Euro** \_\_\_\_\_

Partita 3

*supporti di dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati*

somma assicurata **Euro 25.000,00**  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo **Euro** \_\_\_\_\_

Il premio annuo lordo ammonta pertanto a **Euro** \_\_\_\_\_